

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPEZZANO, SCARPINO, GULLO, GIGLIOTTI, CONTE, FORTUNATI, ADAMOLI e GOMEZ D'AYALA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1967

Proroga con modifiche ed integrazioni delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 10 luglio 1962, n. 890, sui provvedimenti straordinari per la Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 novembre 1955, n. 1177 che, integrata dalla n. 890 del 10 luglio 1962, prevedeva provvedimenti straordinari per la difesa del suolo calabrese è scaduta sin dal 30 giugno 1967.

Le condizioni di dissesto idrogeologico della regione permangono preoccupanti. A causa di ciò le popolazioni della Calabria, anche attraverso le loro rappresentanze, da tempo hanno richiesto l'emanazione di nuovi e più organici provvedimenti. I parlamentari calabresi sin dal febbraio scorso hanno presentato mozioni ed interpellanze per denunziare la gravità della situazione ed hanno avanzato proposte di legge per fronteggiarla.

Nella discussione in Senato delle mozioni ed interpellanze predette il Governo assunse formale e preciso impegno di presentare subito un suo disegno di legge. Ma, nonostante tale impegno, il Governo ha lasciato trascorrere il 30 giugno senza presentare al Parlamento alcuna sua proposta.

Eppure oltre alla sottolineatura della gravità della situazione e dell'urgenza di fronteggiarla, non erano mancate al Governo, nel-

le discussioni delle mozioni al Senato e della legge di proroga dell'addizionale « pro-Calabria » alla Camera, indicazioni ed orientamenti sul contenuto della nuova legge.

Contrariamente però a quanto è avvenuto per la Cassa per il Mezzogiorno, per la quale Governo e maggioranza, a tappe forzate ma con discussione esauriente, hanno imposto al Parlamento l'approvazione della legge di proroga prima della scadenza dei termini di validità della legge esistente, per la regione calabrese Governo e maggioranza si sono premurati di presentare e far approvare in tempo la proroga dell'addizionale « pro-Calabria » ed una volta assicuratisi, senza vincoli di spesa, il pingue gettito di tale addizionale, hanno volutamente creato il vuoto legislativo.

Infatti solo il 14 novembre 1967, cioè circa cinque mesi dopo la scadenza della « legge speciale » e 9 mesi dopo l'impegno assunto in Senato, il Governo si è deciso a presentare il disegno di legge n. 2526 recante provvedimenti straordinari per la Calabria.

Denunziamo questo colpevole ritardo perchè esso ha fatto mancare e farà mancare per moltissimi mesi i nuovi finanziamenti per l'esecuzione delle opere più urgenti di sistemazione e perfino per lavori di completamento la cui carenza mette in pericolo opere e sistemazioni già eseguite. Il tutto, aumentando il pericolo dei gravi danni alluvionali ed accrescendo la già preoccupante disoccupazione nelle zone montano-collinari che sfocia già in giustificate manifestazioni unitarie, può portare al completo abbandono di molte zone per le quali le sistemazioni si renderanno così impossibili per l'assenza del fattore umano.

Il ritardo però è, purtroppo, la conferma di quanto noi comunisti abbiamo denunciato nel Parlamento e nel Paese sin dalla scorsa primavera. Il Governo ha voluto presentare il disegno di legge per la Calabria al più tardi possibile e preferibilmente al limite finale della legislatura, per sottrarre la sua proposta ad un ampio dibattito nelle aule del Parlamento e nella regione e per relegarne la trattazione e le decisioni nel ristretto ambito delle Commissioni, limitandone ampiezza e tempi.

A giustificazione delle sue pretese il Governo adduce la esigenza di approvare la legge subito, ed in ogni caso prima che la legislatura finisca, al fine di non far mancare i finanziamenti alla Calabria. Non si può certo accettare senza contestarlo questo ricatto governativo — da noi tempestivamente previsto —.

Come può pretendere il Governo che venga sottratto ad una ampia discussione in Aula un disegno di legge come quello proposto quando il suo contenuto è in contrasto con i criteri fondamentali della programmazione democratica; quando pur prevedendo di operare in un arco di tempo di 12 anni, ignora del tutto l'istituto regionale che al massimo, entro due anni, dovrà essere attuato; quando la finalità esclusiva alla quale dovrebbe essere indirizzato, cioè la difesa del suolo, si accompagna ad altre del tutto ad essa estranee come il riordino fondiario ed aziendale (articolo 2) e la formazione civica culturale professionale (articolo 2) con relativo finanziamento dell'istituenda Univer-

sità (articolo 14) compiti tutti da assolvere attraverso gli stanziamenti di altre leggi ordinarie e straordinarie dello Stato dai quali, in tal modo, la Calabria verrebbe pressochè esclusa e costretta a soddisfare le relative esigenze decurtando i già scarsi stanziamenti della « legge speciale »? Si ignora forse che, mentre gruppi di speculatori e di industriali, di agrari, spesso sostenuti da locali esponenti politici di maggioranza, chiedono che la nuova legge allarghi la sua sfera di intervento nei settori economici più vari onde attingere da un ampio carrozzone economico più consistenti ed illeciti mezzi di profitto, le rappresentanze delle popolazioni calabresi, ed in particolare quella della provincia di Reggio Calabria hanno esplicitamente richiesto, anche con regolari delibere, che tutti i finanziamenti della legge siano destinati alla difesa del suolo? Si è dimenticato a quali dibattiti, a quali unitarie ed organizzate prese di posizione, a quanti interventi di delegazioni qualificate in Parlamento, ha dato luogo la discussione della legge n. 1177 l'indirizzo della quale si vorrebbe oggi, quasi clandestinamente, modificare in peggio?

La seconda giustificazione che il Governo accampa per stroncare e restringere la discussione della legge, è quella dei tempi brevi che restano disponibili per la sua approvazione.

Innanzitutto come può il Governo farsi sostenitore di tale esigenza quando il cosciente e responsabile artefice del ritardo è lui stesso, dal momento che ha presentato il disegno di legge il 14 novembre 1967 al Senato mentre il ministro Pastore il 21 febbraio 1967 aveva al Senato testualmente affermato: « Il Governo risponde che il provvedimento sarà presentato al Parlamento subito dopo l'attuale dibattito ». Il dibattito sulle mozioni a cui il ministro Pastore faceva riferimento si concluse lo stesso giorno 21 febbraio 1967 con la votazione della mozione Militerini. Il Governo presentò il disegno di legge nove mesi dopo! A chi è da imputare dunque il ritardo? Si deve forse porre riparo a questo ritardo riducendo i tempi e modificando la naturale sede di trattazione del disegno di legge? Si può pretendere che il Parlamen-

to approvi in poche settimane una legge per la formulazione della quale il Governo ha impiegato nove mesi? A chi volesse stendere un velo sulle responsabilità governative e sulle complicità della maggioranza, sarebbe lecito porre una domanda: la richiesta di approvare con celerità e nella sede ristretta della Commissione il disegno di legge governativo favorisce e in che misura gli interessi delle grandi masse calabresi?

Non daremo a questa domanda già la risposta più facile e più giusta che cioè non di una qualsiasi legge, ma di una legge che abbia determinate finalità, contenuti, strumenti di attuazione, stanziamenti ha bisogno la Calabria e che il disegno di legge del Governo si trova agli antipodi di tali esigenze. Per giustificare una simile pertinente risposta occorrerebbe entrare nel merito, sezionare le norme, mettere a nudo le contraddizioni e gli errori del disegno di legge governativo: e questo non rientra nei nostri attuali intendimenti.

Noi vogliamo dare una risposta sullo stesso opportunistico terreno al Governo ed alla maggioranza i quali affermano che comunque una approvazione sollecita della legge metterebbe a disposizione della Calabria molti miliardi che si potrebbero spendere subito eseguendo opere necessarie ed alleviando la disoccupazione. Questa affermazione è smentita, prima che da noi, dallo stesso indirizzo di fondo (più che dalla normativa) dello stesso disegno di legge governativo. Secondo tale disegno (articolo 1, secondo comma) occorre innanzitutto predisporre le direttive per l'applicazione della nuova legge. A questo fine occorrerà:

a) che il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno formuli le direttive;

b) che su di esse preliminarmente sia consultato il comitato calabrese della programmazione economica;

c) che, in sede di aggiornamento del piano di coordinamento della Cassa, e di intesa con i Ministri interessati, tali direttive siano definitivamente approvate.

Quanti scalini della burocrazia governativa e sottogovernativa bisognerà salire e scendere per tutto questo? Quanti Ministri interessati occorrerà interpellare per rag-

giungere l'intesa? Quali compromessi per questo occorrerà proporre, riproporre e raggiungere? E tutto ciò quale tempo esigerà, dopo l'approvazione della legge? E saremmo così ancora alla fase astratta, quella delle direttive. Ma, avute queste direttive, come esse si traducono in interventi, cioè in possibilità di lavoro e di spesa?

Anche su tale tema, nel suo articolo 4, il disegno di legge governativo non dà adito a dubbi. I programmi degli interventi in attuazione delle direttive:

a) sono predisposti dalla Cassa per il Mezzogiorno;

b) d'intesa con il Comitato di coordinamento (17 membri);

c) sono approvate dal Ministro per il Mezzogiorno;

d) sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Altre 4 rampe di scale da superare, altro tempo che si aggiunge a quello per la predisposizione delle direttive. E saremmo così arrivati al programma degli interventi. Ma dal programma occorre poi passare ai progetti esecutivi ed agli appalti. Non vi è cronometrista, sia pure addomesticato, che possa decentemente valutare questi tempi in meno di moltissimi mesi dalla data di pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Quindi, oltre che sancire contenuti inaccettabili, la legge proposta dal Governo impone un meccanismo di avviamento indiscutibilmente molto lungo e non dà alcuna possibilità, con ciò, di disporre immediatamente di finanziamenti nemmeno per le opere più urgenti. Nè a queste esigenze può ovviare l'articolo 20 inesplicabilmente inserito nel disegno di legge, ma in partenza inoperante.

Per dipanare questo groviglio di contraddizioni creato dall'atteggiamento governativo è stato da noi presentato l'attuale disegno di legge.

Esso infatti si propone di raggiungere congiuntamente i seguenti obiettivi:

evitare che, in tempi affrettati, in sedi ristrette, al di fuori di ogni seria consultazione con le dirette rappresentanze delle popolazioni calabresi ed in specie degli enti

locali, sia varata una legge di validità tredicennale che decide in definitiva del futuro della Calabria;

garantire che, in attesa dell'approvazione di una organica legge per la difesa del suolo calabrese collegata con la programmazione economica, a seguito di un ampio e qualificato dibattito nel Parlamento e nella regione calabrese, possano essere erogati, con urgenza e continuità, i finanziamenti atti a consentire la prosecuzione ed il completamento delle opere programmate dalla legge n. 1177 e l'esecuzione delle altre più urgenti che, secondo il programma della citata legge, si ritenessero indispensabili.

Ai fini predetti il nostro disegno di legge:

— nei suoi articoli 1 e 2, proroga, con le necessarie modifiche che non ne alterano minimamente il contenuto, le leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 10 luglio 1962, numero 890, già scadute;

— autorizza (articolo 3) per gli oneri 1967-1968 le stesse spese che il disegno di legge governativo n. 2526, nel suo articolo 18, prevedeva, cioè lire 12,5 e 20 miliardi, rispettivamente, precisando che dette somme dovranno essere investite per il completamento delle opere in corso o per opere urgenti già programmate a norma della legge n. 1177;

— indica (articolo 4), per la copertura di tutti gli oneri, le stesse fonti previste dal disegno di legge governativo n. 2526 (articolo 19).

In tal modo, non vi sarà bisogno di formulare nuovi indirizzi, di creare nuovi strumenti ed organismi di attuazione, nuovi programmi, di redigere nuovi progetti esecutivi, ma basterà continuare quanto è già in cantiere attraverso la legge n. 1177, con gli stessi organi e le stesse modalità previste dalla

stessa legge, senza pericolo che la copertura degli oneri possa trovare difficoltà di attuazione od opposizione di principio da parte della Corte costituzionale.

Dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, la legge, che noi proponiamo, diventerebbe operante, cioè darebbe il via al completamento di lavori di sistemazione iniziati ed alla esecuzione di opere, specie di forestazione, da tutti ritenute indifferibili; offrendo con ciò anche sollievo alla disoccupazione invernale che nella regione calabrese si appalesa particolarmente riacutizzata.

Onorevoli senatori, con il nostro disegno di legge, per venire incontro alle esigenze più immediate della regione calabrese, noi non abbiamo esitato ad accantonare giustificate pregiudiziali a tutti note sull'idoneità della Cassa del Mezzogiorno ad assolvere i compiti della legge, sulla mancata democrazia delle decisioni, sancita in specie nelle norme della legge n. 890, sui fenomeni di sottogoverno creati nella attuazione della scaduta legge speciale della Calabria.

Nella discussione esauriente del disegno di legge governativo n. 2526, che l'approvazione del nostro disegno di legge renderà possibile, le nostre pregiudiziali si concretizzano in precise proposte già articolate nelle norme del disegno di legge n. 2199 che i senatori comunisti Scarpino, Spezzano ed altri hanno sin dal 28 aprile 1967 presentato al Senato. Siamo sicuri che, seguendo il nostro esempio anche gli altri gruppi senatoriali vorranno accantonare per il momento le loro pregiudiziali e le loro riserve ed approvare il nostro disegno di legge che consente un immediato proficuo intervento in Calabria e rende possibile un successivo ampio confronto delle idee e delle esperienze di tutti, al fine di redigere un soddisfacente, definitivo provvedimento per la dissestata regione calabrese.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le norme delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 10 luglio 1962, n. 890, sono prorogate sino al 31 dicembre 1968 con le modifiche ed integrazioni di cui agli articoli seguenti.

**Art. 2.**

Sono abrogati gli articoli 17 (commi 1°, 2° e 4°) 18 e 20 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e gli articoli 6 e 7 della legge 10 luglio 1962, n. 890.

**Art. 3.**

È autorizzata la spesa complessiva di 32,5 miliardi per far fronte agli oneri del completamento delle opere pubbliche iniziate e alla esecuzione di quelle nuove più urgenti per la sistemazione idraulico-forestale, con speciale riguardo ai rimboschimenti ed ai lavori connessi, nonché per le indifferibili opere di consolidamento e trasferimento di abitati previste dal piano organico di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, integrate e modificate dalla legge 10 luglio 1962, n. 890, seguendo norme e modalità stabilite dalle leggi stesse.

**Art. 4.**

Tale somma sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno finanziario 1967 e di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1968.

**Art. 5.**

Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge, si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari 1967-68.

**Art. 6.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.